

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2
 Trimestre L. 1 Estero U. P. L. 6.
inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per
 linea o spazio corrispondente — In terza
 pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50
 — Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringra-
 ziamenti necrologici L. 10 - Necrologie L. 1
 la linea.
 Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono
 esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
PAGAMENTI ANTICIPATI.
 Si accettano corrispondenze purchè firmate —
 I manoscritti restano proprietà del Giornale.
 — Le lettere non affrancate si respingono.
 Ogni numero Cent. 5 — Avvezzato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente della Posta)

GIORNALE SETTIMANALE

ORARIO DELLA FERROVIA (*) DIRETTO senza fermate lungo la linea.

PARTENZE: p. Alessandria 6 - 7^o - 7,54 - 12 - 16,5 - 18 - 19,46 — Savona 4,20 - 8 - 12,53 - 17,42 — Asti 5,25 - 8,10 - 11,35 - 16 - 20,15 — Genova 5,30 - 8,5 - 11,50 - 15,52 - 20,38 — Ovada 21,50
ARRIVI: da Alessandria 7,54 - 9,41 - 12,45 - 15,12 - 17,37 - 20,26 - 22,48 — Savona 7,43 - 11,30 - 15,37 - 19,39 — Asti 7,49 - 11,23 - 15,42 - 20,1 - 21,45 — Genova 7,45 - 11,15 - 15,40 - 19,35 - 22,45 — Ovada 5,18

L'Ufficio Postale sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12. — L'Ufficio Telegrafico e Telefonico dalle 8 alle 24. — L'Esattoria dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Il Credito Provinciale dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16. — L'Agenzia delle Tasse dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, giorni feriali ed alle 8 alle 12, giorni festivi. — L'Archivio Notarile Distrettuale nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi. — Conservatoria delle Ipoteche dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi. — L'Ufficio del Registro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12. — Conservatorio Agrario Cooperativo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 giorni feriali. — Gli Uffici Comunali dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'ASSICURAZIONE DEI CONTADINI contro gli infortuni sul lavoro

L'illustre senatore Conti, autore di una proposta di legge per rendere obbligatoria l'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul lavoro, così si esprime nella relazione che precede il suo disegno di legge:

« Chi metta a confronto quanto è stato fatto per gli operai industriali, e quanto non è stato fatto per i contadini, rimane dolorosamente impressionato dalla diversità del trattamento. È una diversità che si compendia in questi due termini: tutto agli uni, nulla agli altri.

« La legge per gli infortuni sul lavoro esclude i contadini.

« I collegi di proviviri non funzionano per i contadini.

« La legge per le ispezioni del lavoro non si occupa del lavoro agricolo.

« Si direbbe, insomma, che i contadini siano dei paria, della redenzione dei quali nessun Ministero, in Italia, si è mai dato pensiero.

« È forse opportuno che i lavoratori della terra — cioè i lavoratori più utili alla società — continuino ad essere esclusi da tutti quei benefici che con apposite leggi la società stessa assicura agli altri lavoratori?

« Ho detto che i contadini sono i lavoratori più utili: debbo aggiungere che sono anche i più forti consumatori dei prodotti industriali più andanti. Essi, perciò, danno alla utilità collettiva assai più che non ne ricevano — e per essi è stato fatto tanto poco, che oramai non si può e non si deve indugiare di più a fare almeno qualche cosa ».

Non occorre rilevare quanto siano giuste ed opportune queste considerazioni dell'illustre senatore Conti. E' veramente tempo di fare qualche cosa per rendere meno stridente la disparità di trattamento fra l'operaio industriale ed il lavoratore delle campagne; ma chissà quando il provvido disegno del sen. Conti, preso in considerazione fin dal 31 gennaio 1907, potrà diventare legge dello Stato!

Fortunatamente, a tradurre in pratica la proposta del senatore Conti, è sorta in Torino, sotto gli auspici del Sindacato Agricolo Piemontese, una Società denominata *Assicurazione Mutua Agricola Piemontese contro gli infortuni dei Contadini ed Operai sul lavoro*.

Tale Società, costituita sull'esempio di quelle analoghe più antiche e floridissime di Firenze e di Vercelli, ha cominciato a funzionare con ottimo esito, e numerosi sono i proprietari, sparsi per tutto il Piemonte, che vi hanno aderito; ma nel nostro Circondario è ancora poco apprezzata perchè poco conosciuta.

Gioverà adunque dirne qualche cosa ai proprietari di terre allo scopo di invogliarli ad approfittare dell'esistenza di questa benefica Società per mettersi al riparo da cause civili che potrebbero loro essere intentate in seguito ad infortuni sul lavoro e compiere nello stesso tempo una buona azione verso i propri dipendenti.

Diciamo subito che il premio da corrispondersi alla Società è di lire 5 per ogni mille lire di salario percepito dai contadini assicurati, ma, per facilitare il computo, tale premio venne ragguagliato ad un tanto l'ettaro e stabilito da lire 0,20 a 2 secondo le colture. Con un piccolo aumento sul premio dei vigneti restano assicurati anche gli operai addetti ai lavori di cantina ed al trasporto del vino.

Così, ad es., un proprietario che possiede 10 ettari di terreno a coltura promiscua — pari a staja 100 d'Acqui — dovrà pagare circa lire 10 all'anno, cioè centesimi 10 per stajo.

Mediante tale esiguo premio la Società assicura, contro gli infortuni che avvengono per causa violenta in occasione di lavoro, tutto il personale fisso ed avventizio, addetto ad ogni sorta di lavori agricoli e di economia rurale, ed alle dipendenze del socio contraente per l'andamento generale della sua azienda.

L'assicurazione in via generale si estende all'infortunio che, all'operaio colpito, sia causa di morte o produca lesioni da renderlo permanentemente inabile totalmente o parzialmente al lavoro. In via speciale si estende altresì ai casi di inabilità temporanea assoluta o parziale solamente per quegli operai per i quali la legge impone l'obbligo dell'assicurazione e così solo per gli infortuni a operai mentre sono addetti a lavori o servizi agricoli contemplati nell'art. 1. n. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 31 gennaio 1904. Inoltre il Consiglio direttivo è in facoltà di concedere un sussidio ai contadini colpiti da inabilità temporanea, per i quali la legge non prescrive l'assicurazione e non sono infrequenti i casi in cui tale sussidio viene accordato; sappiamo, ad es., che recentemente fu concesso ad un contadino del geom. Monticelli di Alice Bel Colle.

L'assicurazione si può estendere al contraente stesso ed alle persone della sua famiglia, quando, con speciale dichiarazione della polizza, sia fatto risultare che personalmente prendono parte manuale ai lavori agricoli.

La liquidazione delle indennità competenti nei casi di infortunio ad operai, la cui assicurazione sia obbligatoria per legge, viene fatta nella misura prescritta ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 della legge sugli infortuni e colle norme stabilite dal relativo regolamento 13 marzo 1904.

Nei casi di infortunio a contadini ed operai la cui assicurazione è facoltativa, salvo speciale eccezione convenuta in polizza, vigono ordinariamente le norme seguenti:

a) pel caso di morte: L. 2500 se uomini; 1200 se donne; 600 se fanciulli.

b) pel caso di inabilità permanente assoluta: L. 3000 se uomini; 1500 se donne o fanciulli.

c) pel caso di inabilità permanente parziale l'indennità è uguale a sei volte le parti di cui può essere ridotto il salario annuo.

Si intendono fanciulli gli individui fra 9 e 16 anni. Le donne capo-famiglia ed i giovani fra 12 e 16 anni, ma sostegno di famiglia, sono parificati agli uomini.

Dobbiamo finalmente aggiungere che

l'Assicurazione Mutua Agricola Piemontese contro gli infortuni dei contadini ed operai sul lavoro, fondata con atto 20 giugno 1910, rog. Valente in Torino, venne giuridicamente riconosciuta ed autorizzata con Regio Decreto 8 gennaio 1911.

D'Als.

Il Prof. Mapelli e la troupe Santelmo al Politeama

La settimana fu quasi tutta occupata da spettacoli di varietà scientifici ed artistici che hanno grandemente interessato il nostro pubblico.

Il prof. Mapelli è un egregio divinatoro del pensiero, come un abilissimo suggestionatore. Chi ha potuto assistere a tali fenomeni o sotto la forza di un Pichmann o d'un Maironi avrà compreso che il Mapelli è ad essi superiore e che la sua forza di volontà inibitrice e di suggestione è davvero sorprendente.

I numerosi e svariati casi di *soggetti buoni* che per due sere il Mapelli ci ha presentato *cattivati* alla sua volontà ci hanno avvicinati alla comprensione del fenomeno ipnotico e di suggestione come quello che deriva da una grande imposizione dell'altrui forza di volontà, prepotente quasi, sulla nostra più debole, la quale viene *abulicamente* annientata, sostituendosi l'altrui.

Gli applauditissimi esperimenti del prof. Mapelli furono preceduti da danze e canti delle sorelle Santelmo che oltre al destare l'ammirazione per la perfezione delle loro forme, dicono con squisita arte fascinatrice vivaci canzonette di un vasto repertorio, e danzano con ottima scuola specialmente la famosa *danza delle ore*, trascinando il pubblico all'entusiasmo. E il pubblico acquiesce fu durante gli spettacoli largo a tutti di entusiastici applausi.

CORRISPONDENZA

Egregio Signor Direttore della Gazzetta d'Acqui,

Acqui, 20 gennaio 1913.

Trattandosi di cosa che interessa una buona parte di cittadini, la prego voler pubblicare sul suo giornale quanto segue:

Col giorno 1° gennaio corr. si è iniziato il periodo di trasformazione della *ex Cassa Pensioni* di Torino ed aperto il periodo per il passaggio dei soci all'*Istituto Nazionale delle Assicurazioni* gestito dal Governo.

Presso l'Agenzia locale i soci potranno avere tutte le spiegazioni che loro occorressero in ordine alle diverse forme di assicurazione proposte e firmare intanto le relative proposte, in base alle quali verranno poi emesse le relative polizze.

A coloro che ne facessero richiesta, l'Agente sottoscritto si porterebbe al domicilio per tutte le spiegazioni che del caso e per la firma delle proposte, ben inteso trattandosi di soci residenti in città.

Con sentite grazie

Devotissimo

GIOVANNI A. ROSSELLO.

Note Pratiche di Agricoltura

Il perfosfato non serve più! — Ecco la melanconica osservazione che mi faceva pochi giorni fa un agricoltore.

« Il perfosfato non serve più! Pochi anni fa s'impiegava il perfosfato e si avevano dei risultati magnifici, ora non più! Il lamento è fondato.

L'agricoltore ha creduto che il perfosfato da solo fosse il concime per eccellenza, anzi esso veniva chiamato senz'altro « concime ». Nei primi anni del suo uso i raccolti crescevano rigogliosi e lieti.

Ma consumata la riserva di altri elementi indispensabili alle piante, l'ingrasso chimico non ha più dato i bei prodotti di prima. Ciò si spiega facilmente. Il perfosfato è un concime incompleto. Esso non può dare più di quanto ha e cioè l'anidride fosforica. Se il vostro terreno è soltanto (e finché è soltanto) deficiente di anidride fosforica, il perfosfato farà meraviglie, ma allorchè si manifesteranno altri bisogni nel terreno esso darà ben scarso risultato.

Come si fa la polvere da fucile? — Per produrre bisogna applicare lo stesso principio che serviva per fabbricare l'antica polvere da fucile.

Essa si componeva di carbone, zolfo salnitro.

Se avete solo del carbone potete fare la polvere da fucile?

Evidentemente no.

Così è della vostra terra.

Se i raccolti contengono diverse sostanze come potete produrli con una sola: il perfosfato?

Se il vostro terreno ha bisogno di fosforo, di potassa, di azoto, di calce, è ragionevole pretendere col solo perfosfato di avere dei raccolti abbondanti?

Il perfosfato serve sì, ma nelle concimazioni complete — Alcuni agricoltori hanno creduto di risolvere il problema in altro modo: aumentando la dose del perfosfato.

Sono passati dai timidi 3-4 Q.li per ettaro fino ai 12-14 ed anche più: senza raziocinio, ottenendo il risultato di depauperare il terreno e di vedere i raccolti nuovamente arrestarsi nella loro ascesa e diminuire.

Il criterio è sbagliato, la concimazione deve essere armonica e completa.

Ricorrete ai concimi azotati e potassici, uniteli ai fosfati ed eventualmente adoperate anche la calce. In tal modo voi spingerete la terra a dare il massimo prodotto, sempre però subordinatamente alle altre condizioni che regolano la produzione.

Si tratta d'un criterio d'una semplicità colombina, eppure quanti agricoltori non l'hanno ancora afferrato!

Il solfato di soda non dovrebbe mai mancare in nessuna azienda agraria.

In piccole dosi eccita la digestione; in proporzioni più forti ha azione purgativa, non producendo però nè coliche nè perdite d'appetito. In dosi moderate (50-100 grammi circa per bovini grossi) viene somministrato agli animali, quando senza essere proprio